

Linee Guida di comportamento Anticorruzione

1. Premessa

Obiettivo primario di UNICA è l'esercizio delle proprie attività nel rispetto delle normative vigenti e secondo principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed integrità.

A tal fine la Società è impegnata nel prevenire qualsivoglia forma di corruzione.

Le presenti Linee Guida sono volte a garantire l'attuazione di principi di trasparenza, ad assicurare la chiarezza nell'ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative normative anti-corruzione in qualsiasi luogo in cui UNICA svolga la propria attività.

Di seguito, viene, quindi, fornito un quadro sistematico di riferimento delle norme e delle procedure in materia di Anticorruzione in sintonia con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale vigenti.

Le presenti Linee di condotta si ispirano anche ai principi di comportamento previsti nel Codice Etico adottato da UNICA e mirano a fornire a tutto il personale le regole da seguire.

Il presente documento va quindi considerato in combinato disposto con il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da UNICA.

2. Riferimenti normativi

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" è stata introdotta una normativa organica tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione (in seguito anche "PA"), nell'intento di valorizzare i principi costituzionalmente rilevanti del buon andamento, dell'imparzialità della pubblica amministrazione e della legalità della sua azione. La predetta legge, nel perseguire l'obiettivo di dare una risposta alla diffusa richiesta di un intervento riformatore, ha introdotto alcune misure preventive all'interno della PA, innovando altresì la normativa relativa ai reati contro la PA, revisionando le sanzioni ed introducendo nuove fattispecie criminose (modificando, soprattutto, il reato di concussione). Il Legislatore è addivenuto a tale novella sia per la necessità di contrastare l'esponenziale diffusività del fenomeno corruttivo, sia per ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la convenzione di Merida e con la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999, ratificata con l. 28 giugno 12, n. 110.

I principali interventi sono consistiti ne:

- l'individuazione dell'Autorità nazionale anticorruzione, organo complesso ed indipendente che assorbe in sé la Commissione per la Valutazione, Trasparenza e Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
- la predisposizione di misure volte alla trasparenza dell'attività amministrativa, con precipuo riguardo al settore degli appalti pubblici, al ricorso ad arbitri ed all'attribuzione di posizioni dirigenziali, oltre che all'assolvimento di obblighi informativi per i cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il riconoscimento della tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite, apprese in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- l'indicazione delle attività d'impresa esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, nonché l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di tal guisa;
- l'ampliamento dei reati alla cui condanna consegue, per l'appaltatore, la risoluzione del contratto con una pubblica amministrazione;

Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, approvato in via definitiva il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle pubbliche amministrazioni, specificamente considerati nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione. Su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, approvato il regolamento contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), emanato in attuazione della Legge Anticorruzione ed in osservanza delle raccomandazioni OCSE in materia di integrità e di etica pubblica, in cui si indicano i doveri comportamentali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e si prevede a loro carico la responsabilità disciplinare in caso d'inosservanza.

Si segnalano:

- il divieto di chiedere o di accettare regali, compensi o altre utilità - salvo se di modico valore - anche sotto forma di sconto;
- la manifestazione della propria adesione o appartenenza ad associazioni ed organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati), la cui sfera di interessi possa interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio;
- la comunicazione, al momento dell'assegnazione all'ufficio, della sussistenza di rapporti diretti o indiretti di collaborazione intrattenuti con soggetti privati, nei tre anni precedenti, in qualsivoglia modo retribuiti, con

l'obbligo di specificare se ancora in essere (o se persistenti con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);

- l'obbligo di astenersi dall'assumere decisioni o esercitare attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche non patrimoniali, derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali ovvero di superiori gerarchici;
- la tracciabilità e la trasparenza dei procedimenti decisionali (mediante riscontro documentale);
- l'osservanza dei vincoli posti dall'amministrazione nella fruizione dei materiali o delle attrezzature assegnate per ragioni di ufficio, comprese le linee telematiche e telefoniche dell'ufficio;
- gli obblighi di comportamento in servizio e nei rapporti all'interno dell'organizzazione amministrativa, nonché per i dirigenti l'obbligo d'informare l'amministrazione circa le partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porli in conflitto d'interesse con le funzioni svolte;
- l'obbligo di fornire indicazioni sulla propria situazione patrimoniale, previste dalla legge;
- il dovere, per quanto possibile, di evitare che si diffondano false notizie sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri dipendenti.

Sotto il profilo processuale- penalistico la riforma si è mossa essenzialmente nella direzione di potenziare l'efficacia dissuasiva dal fenomeno corruttivo, innalzando il trattamento punitivo di alcune fattispecie di reato, incidendo, di riflesso, sulla possibilità di infliggere la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ex art. 317-bis c.p. o di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena.

È stato adottato un incremento della pena minima per il reato di peculato (art. 314, comma 1, c.p.) a quattro anni di reclusione. Modifica, questa, che incide sulla possibilità di applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

È stata, altresì, inasprita la pena prevista per il reato di abuso di ufficio (art. 323, comma 1, c.p.), aumentata nel minimo edittale da sei mesi ad un anno di reclusione e nel massimo da tre anni a quattro anni di reclusione.

L'aumento del massimo edittale ha ripercussioni sotto il profilo processuale, poiché rende possibile, per effetto del superamento della soglia di cui all'art. 280 c.p.p., l'applicazione delle misure coercitive personali (compresa la custodia cautelare in carcere) e consente, stante lo scavalco del limite di pena di anni tre di reclusione nel massimo, l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'art. 381 c.p.p.

Sono state innalzate le pene previste per la fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (c.d. corruzione propria), di cui all'articolo 319 c.p., da quattro ad otto anni di reclusione, a fronte della pregressa pena della reclusione da due a cinque anni. È stata aumentata, inoltre, la pena prevista per il reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p., ora ricompresa tra quattro e dieci anni di reclusione per il fatto previsto dal comma 1, mentre, per l'ipotesi aggravata, di cui al comma 2, il minimo edittale è stato elevato a cinque anni. È stato infine ampliato il minimo edittale, da quattro a sei anni di reclusione, previsto per il reato di concussione (art. 317 c.p.).

È stato, inoltre, posto rimedio alla lacuna lasciata dal legislatore con la Legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione di Atti internazionali). Inoltre, per quanto concerne la misura di sicurezza della confisca per i delitti contenuti nel Titolo II del Libro I del codice penale, ai sensi del novellato art. 322-ter c.p., in caso di condanna, è ora possibile disporre la confisca per equivalente, non solo del prezzo del reato (ossia del corrispettivo per l'acquisto dell'utilità), ma anche del suo profitto, estendendo così il vincolo impositivo a beni il cui valore corrisponda all'utilità economica immediatamente derivante dal compimento del fatto illecito.

La novella ha quindi modificato ed inserito talune fattispecie criminose.

In particolare, il reato di concussione (art. 317 c.p.), divenuto riferibile al solo pubblico ufficiale (e non anche all'incaricato di pubblico servizio), è stato oggetto di uno "spacchettamento" in relazione alle due condotte ivi precedentemente contemplate, mantenendo il riferimento alla sola condotta della costrizione, con esclusione di quella dell'induzione, ora integrante un'autonoma norma incriminatrice; è stato all'uopo inserito nel codice, con l'art. 319-quater c.p., il delitto di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (cd. concussione per induzione), che punisce sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (con la reclusione da tre a otto anni), che il privato che dà o promette denaro o altra utilità (con la reclusione fino a tre anni).

Il reato di cui all'art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio), relativo alla cd. corruzione impropria, ora rubricato "Corruzione per l'esercizio della funzione", è stato riformulato in modo da rendere maggiormente percepibili i confini tra le diverse forme di corruzione. Ossia, da un lato, la corruzione propria di cui all'art. 319 c.p., saldata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio e, dall'altro, l'accettazione o la promessa di un'utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, in cui si prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti all'ufficio.

In ordine alla previsione della punibilità per taluni delitti contro la pubblica amministrazione nell'ambito comunitario ed internazionale ai sensi dell'art. 322-bis c.p., è stata inserita la responsabilità del soggetto "indotto" che, ex art. 319-quater, comma 2, c.p., dia, offra o prometta denaro od altra utilità a membri degli organi delle Comunità europee, ovvero a funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

E' stato introdotto, con l'art. 346-bis c.p., il delitto di "Traffico di influenze illecite", che reprime con la pena della reclusione da uno a tre anni chi sfrutta le proprie relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della mediazione illecita. La condotta concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio e la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette.

E' stato riformulato l'art. 2635 c.c. (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), ora rubricato "Corruzione tra privati", che punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori di società e chiunque sia sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei medesimi, che, a fronte della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un nocumento all'ente. Sono sanzionati, altresì, coloro che danno o promettono ai predetti denaro o altra utilità agli stessi fini.

La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche ex D.lgs. n. 231/2001 è stata quindi adeguata alle nuove fattispecie criminose, attraverso l'inserimento nei 'reati-presupposto' dei delitti di induzione indebita di cui all'art. 319-quater c.p. e di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., prevedendo in tal caso che la responsabilità sia limitata all'ente di cui è vertice apicale o dipendente il corruttore (comma 3).

Uno degli aspetti più rilevanti della novella legislativa per la realtà aziendale UNICA è certamente la riformulazione del delitto di concussione.

L'unitaria fattispecie prevista nell'art. 317 c.p., comprensiva delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato) è stata scissa in due distinte figure di reato, ove la prima fattispecie conserva i caratteri della concussione per costrizione, essendosi il legislatore limitato ad aumentare il limite edittale minimo della pena detentiva (da quattro a sei anni di reclusione), mantenendo quale soggetto attivo del reato il pubblico ufficiale, con esclusione dell'incaricato di pubblico servizio (che oggi, in presenza di tutti i presupposti di legge, è punibile a titolo di estorsione aggravata dall'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio, ai sensi degli artt. 629 e 61, comma 1, n. 9), c.p.; la seconda scorporata dall'art. 317 c.p. e regolata dall'art. 319-quater c.p., con il *nomen iuris* di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", è configurabile, "*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*", qualora il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Fattispecie, questa, configurabile anche nei confronti dell'incaricato di pubblico servizio, sanzionata con la pena della reclusione da tre ad otto anni, che in forza della previsione contenuta al comma 2, si estende anche a chi "*dà o promette denaro o altra utilità*", il quale, da persona offesa nell'originaria ipotesi di concussione per induzione, diventa concorrente necessario.

Il secondo comma dell'art. 319-quater c.p. prevede, infatti, la reclusione "*fino a tre anni*" estesa al privato evidentemente sul presupposto che l'induzione, di per sé, non cancelli la libertà di autodeterminazione del medesimo, che quindi avrebbe la possibilità di resistere al pubblico agente.

L'indotto può essere punito perché, pur sottoposto ad una pressione connessa al *metus publicae potestatis*, persegue un proprio interesse ed ottiene un proprio vantaggio.

Dal punto di vista dell'agente pubblico, l'azione di costui consiste nella prospettazione, nelle forme della minaccia blanda, della persuasione o della suggestione, di una conseguenza sfavorevole, comunque connessa all'applicazione della legge, mentre l'indotto, alla stregua del principio costituzionale di colpevolezza, viene sanzionato laddove tenga una condotta rimproverabile ed esigibile. La fattispecie può ritenersi integrata in presenza di una prevaricazione del pubblico agente e del comportamento adesivo del privato che si muove in una logica finalizzata ad evitare un pregiudizio e, quindi, a perseguire un proprio vantaggio o interesse con la conseguenza di essere punito, anche se in modo meno grave del corrotto in quanto comunque sottoposto ad una pressione psicologica.

La *ratio* deve cogliersi nella possibilità che egli ha di opporsi alla pretesa illegittima, conservando un margine di autodeterminazione.

Possibilità che esiste sia quando la pressione del pubblico agente sia esigua, sia quando il privato abbia un interesse a soddisfare la pretesa del pubblico funzionario, perché ne consegue un indebito beneficio.

In questa prospettiva, l'induzione assume carattere bivalente, costruita in relazione alla modalità dell'azione del pubblico agente ed all'intensità dell'effetto di condizionamento psicologico che determina sul destinatario. L'entità di tale effetto e la persistenza di una residua libertà di scelta del soggetto segnano il *discrimen* tra concussione e induzione indebita.

In attesa dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, occorre segnalare le argomentazioni addotte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, al fine di dirimere i dubbi interpretativi sorti alla luce della novella legislativa, con la sentenza n. 12228/14, del 14 marzo 2014, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- "*il reato di cui all'art. 317 c.p., come novellato dalla L. 190/12 è designato dall'abuso costrittivo del PU, attuato mediante violenza o – più di frequente, mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di*

autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito, per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito";

▪ *" il reato di cui all'art. 319 quater c.p., introdotto dalla L. 190/12, è designato dall'abuso induttivo del PU o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione";*

▪ *"il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre*

l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole della volontà delle parti".

L'introduzione dell'art. 319-quater c.p. risponde, quindi, all'esigenza, manifestata in sede internazionale, di evitare il più possibile che si dischiudano spazi di impunità per il privato che effettui dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari, adeguandosi a prassi di corruzione diffusa.

Il comma 76 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 ha, inoltre, sostituito l'art. 2635 c.c. nell'intento di ottemperare agli obblighi imposti dalla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta contro la corruzione ed alle indicazioni contenute nell'Azione comune europea sulla corruzione nel settore privato del 22 dicembre 1998, risultando il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità inadeguato allo scopo.

Invero, il vecchio testo dell'art. 2635 c.c., in distonia rispetto alle previsioni delle fonti internazionali, concernenti tutti i fatti commessi da chiunque svolga funzioni direttive o lavorative per conto di una persona giuridica o fisica operante nel settore privato, limitava la soggettività attiva (reato proprio) agli organi gestionali e di controllo delle società commerciali ed esigeva da parte dell'intraneus il compimento o l'omissione di un atto in violazione dei doveri inerenti all'ufficio, per effetto dell'illecita dazione o promessa di utilità, nonché l'integrazione del nocumento in danno della Società.

Requisiti strutturali, questi, del tutto inconfidenti rispetto allo schema di fattispecie criminosa delineato dagli strumenti internazionali, che rimanda al modello della corruzione pubblica, attiva e passiva, basata sulla dazione o promessa di denaro o altra utilità in relazione ad una futura condotta dell'intraneus in violazione dei propri doveri funzionali.

Il riformulato art. 2635 c.c. persegue, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i corruttori passivi, ossia gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e chiunque sia sottoposto alla direzione o vigilanza di uno di tali soggetti che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano o omettano di compiere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, arrecando nocumento alla Società, nonché i corruttori attivi, ossia chiunque dia o prometta denaro o altra utilità ai suddetti per l'identico fine.

Sostanzialmente, il recente intervento normativo, oltre a modificare l'originaria rubrica della norma (da "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" a "Corruzione tra privati"), si è limitato a subordinare la configurabilità della fattispecie all'eventualità che non risulti integrata una più grave ipotesi di reato, nonché ad estendere l'ambito dei soggetti attivi.

Il fatto tipico è sostanzialmente rimasto quello oggetto dell'infedeltà a seguito di dazione o promessa. La condotta incriminata continua ad essere contraddistinta dal compimento o dall'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, da cui discende la causazione dell'evento lesivo, consistente nel nocumento che si arreca alla Società.

Si punisce, altresì, e ciò rileva ai fini della responsabilità che ci occupa, colui che effettua la dazione o promessa del denaro o di altra utilità ed assume rilievo la violazione degli obblighi di fedeltà, il cui richiamo espresso rivela la volontà del legislatore di reprimere tutte le forme di *mala gestio* che si estrinsecano nella deviazione dal buon andamento societario.

La responsabilità amministrativa è infatti limitata all'ente cui sia riconducibile il soggetto apicale o dipendente che ha posto in essere la condotta di corruzione (il corruttore) e non riguarda invece la società cui appartiene il soggetto corrotto.

Tale costruzione della fattispecie è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 secondo cui l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

La corruzione tra privati, al contrario, prevede per definizione normativa che la società in cui opera il soggetto corrotto subisca un "nocumento" derivante dagli atti compiuti od omessi in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o di fedeltà.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2635 c.c., il reato in esame è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 231/2001 "non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità".

Pertanto perché si possa procedere nei confronti della società cui appartiene il corruttore è necessaria la presentazione della querela da parte della società cui appartiene il soggetto corrotto, circostanza questa che diminuisce ancor di più il rischio reato nella realtà aziendale.

3. Principi e valori aziendali

In tale nuovo contesto normativo, UNICA, da sempre impegnata a progettare ed attuare procedure in materia di anticorruzione, ha ritenuto di aggiornare il proprio modello, integrandolo con un quadro sistematico di riferimento delle norme e procedure in materia di anticorruzione.

Alla luce della nuova formulazione della concussione, possono sussistere aree di rischio – seppur non elevato – all'interno della realtà UNICA.

UNICA, intende pertanto, consolidare i protocolli aziendali al fine di rafforzare gli standard ed i principi comportamentali sì da conformarli alla vigente normativa.

Le presenti Linee Guida anticorruzione si configurano come un documento programmatico emanato dal vertice decisionale dell'azienda diretto ad individuare ed articolare le strategie di prevenzione della corruzione, attraverso un'analisi specifica dei rischi di corruzione concretamente individuabili nelle singole realtà aziendali e l'elaborazione dei conseguenti protocolli, da intendersi come strumenti ed interventi organizzativi atti a prevenirli.

Il Codice anticorruzione fornisce delle norme interne etico-comportamentali in materia specifica di anticorruzione, che consentono di qualificare come illegali, per dipendenti, consulenti e collaboratori della Società, attività effettuate a favore o per conto dell'azienda le quali, in via diretta o indiretta, possano garantirle un ingiusto vantaggio.

L'efficacia e la concreta attuazione del Codice anticorruzione, viene assicurata da una adeguata suddivisione delle funzioni tra il vertice aziendale e l' Organismo di Vigilanza, sia in termini di informazione e formazione del personale aziendale, sia con riferimento all'elaborazione di un sistema strutturato di indagini, raccolta di informazioni e segnalazioni e accertamento della violazioni.

A garanzia dell'effettiva rilevanza applicativa del documento, è previsto un sistema sanzionatorio per le violazioni prescritte, a prescindere che le stesse abbiano concretamente condotto ad un comportamento corruttivo e/o che abbiano esposto la Società a sanzioni. Il sistema sanzionatorio in materia di corruzione costituisce un'integrazione di quanto già previsto nel "Modello di Organizzazione, gestione e controllo" adottato dalla Società.

4. Procedure e comportamenti

UNICA applica la propria politica anticorruzione a tutte le attività commerciali ed a tutte le transazioni sia con contraenti privati, che pubblici. Controlli rigorosi sono disposti al fine di evitare e prevenire qualsiasi tentativo di influenzare in maniera impropria un PU o qualsiasi altro dipendente pubblico.

Ai dipendenti, collaboratori, consulenti UNICA non è consentito offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare, direttamente o indirettamente, denaro, doni o altre utilità (secondo la Suprema Corte di Cassazione, il termine utilità indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile consistente tanto in un dare quanto in un fare e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune); ..non va circoscritta alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate o indirette (sponsorizzazioni, promesse di interessamento e mediazioni politiche effettuate verso soggetti titolari di cariche regionali o ministeriali – Cass. 18.6.10 n. 24656) a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o appartenenti ad interlocutori commerciali privati, o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che siano di modico valore e non possano essere interpretati come una ricerca di favori. E' altresì vietato dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, appartenenti ad altra società, al fine di far compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio. È fatto pertanto divieto di dare, offrire, chiedere od accettare a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, compensi, regali o altre utilità, connessi all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. Le spese di ospitalità per viaggi, omaggi, intrattenimenti e pasti devono essere proporzionate all'occasione e conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Tali spese devono comunque essere trasparenti, ed i rendiconti che comprovano tali spese e attività devono far riferimento alle persone coinvolte, ad un preciso scopo commerciale ed a tutti i dettagli dell'attività. E' fatto altresì divieto ad ogni dipendente di abusare della propria qualità o dei propri poteri al fine di indurre taluno a dare o promettere indebitamente per sé o per altri denaro o altra utilità. In quei Paesi dove è invalso l'uso di offrire doni a clienti o altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione o

con interlocutori commerciali privati, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte. Nel caso specifico di effettuazione di gare con la Pubblica Amministrazione o con interlocutori commerciali privati si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

In caso di procedure "sensibili", i rapporti con la PA saranno affidati ad almeno due dipendenti che dovranno agire congiuntamente anche qualora la responsabilità sia affidata ad un' unica area aziendale.

Se la Società utilizza un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o verso interlocutori commerciali privati, nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo sono applicate le stesse direttive valide per i dipendenti e i collaboratori della Società. Inoltre, la Società non dovrà farsi rappresentare da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti d'interesse. Nel corso di qualsiasi trattativa d'affari non è consentito proporre o esaminare proposte di possibilità d'impiego o di altra forma di collaborazione, offrire o ricevere omaggi, offrire o ricevere informazioni riservate e ogni altra attività che possa avvantaggiare a titolo personale il rappresentante della Pubblica Amministrazione o altro interlocutore commerciale privato. Tutte le predette regole di comportamento relative ai rapporti con membri della Pubblica Amministrazione devono essere osservate anche con riferimento ai membri della Corte Penale Internazionale o degli organi della Comunità europea e di funzionari della Comunità europea e di Stati esteri.

Occorre peraltro ricordare che la retribuzione indebita, ovvero la promessa di denaro od altra utilità, alla luce della nuova formulazione dell'art. 318 c.p. non deve porsi in rapporto sinallagmatico con uno specifico atto del pubblico ufficiale, ma è sufficiente che venga corrisposta ovvero promessa in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui il PU è titolare.

Il divieto non è limitato ai pagamenti in contanti, ma include, a fini corruttivi:

- omaggi;
- spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti;
- contributi in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;
- attività commerciali, posti di lavoro o opportunità di investimento;
- informazioni riservate che potrebbero essere usate per commerciare in titoli e prodotti regolati;
- sconti o crediti personali;
- *Facilitation Payment*;
- altri vantaggi o altre utilità.

UNICA ammette che l'elargizione e l'accettazione di omaggi, ospitalità e intrattenimenti possano verificarsi nello svolgimento delle consuete pratiche commerciali; tuttavia, indipendentemente dalle leggi ed abitudini locali, determinati omaggi o atti di ospitalità possono essere interpretati come azioni svolte o subite da UNICA allo scopo di esercitare un'influenza inappropriata o possono indicare la presenza di un conflitto di interesse.

In determinate circostanze l'offerta e/o la ricezione di omaggi e intrattenimenti possono essere considerate un atto di corruzione ed essere quindi illegali e lesivi della reputazione di UNICA, tanto che i soggetti coinvolti e la Società potrebbero essere perseguiti penalmente.

A tutto il personale UNICA, nonché ai consulenti ed ai collaboratori è fatto quindi divieto assoluto di elargire, promettere, offrire, richiedere o ricevere qualsivoglia omaggio, regalia, dono o ospitalità la cui natura o il cui valore possano essere ritenuti anche potenzialmente eccessivi o inusuali.

Questo principio intende assicurare che nessun omaggio o atto di ospitalità ricevuto o elargito legittimamente possa essere considerato uno strumento, penalmente rilevante, utilizzato al fine di creare un vantaggio commerciale indebito per UNICA.

UNICA proibisce ogni forma di corruzione in favore di chiunque anche se non ivi espressamente descritta e nessuna pratica ambigua o illecita può essere giustificata o tollerata in virtù di presunte "consuetudini" nel settore in cui UNICA opera.

Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata qualora possa essere realizzata solo con la compromissione degli standard etici. Inoltre, in conformità al principio di segregazione delle funzioni ed al sistema di deleghe di cui al Modello adottato da UNICA, il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con controparti esterne pubbliche o private, non può da solo e liberamente:

1. stipulare contratti con le predette controparti;
2. accedere a risorse finanziarie;
3. stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali, intermediazione;
4. concedere utilità (regali, benefici, ecc.);
5. assumere personale.

Tutti i Dipendenti ed i Soggetti Terzi che svolgono attività per o in nome e per conto della Società, anche qualora non risultino direttamente dipendenti di quest'ultima sono tenuti all'osservanza delle presenti Linee Guida, nonché al rispetto delle procedure aziendali che disciplinano i rapporti con la Pubblica Amministrazione. E pertanto:

- tutti i rapporti, diretti o indiretti della Società con un Pubblico Ufficiale devono essere condotti nel rispetto delle presenti Linee Guida Anticorruzione e dei relativi Strumenti Normativi Anticorruzione e di quanto previsto dal Codice Etico;
- tutti i rapporti della Società con privati devono essere condotti nel rispetto delle presenti Linee Guida Anticorruzione e dei relativi Strumenti Normativi Anticorruzione e di quanto previsto dal Modello;
- il Personale UNICA è responsabile del rispetto delle presenti Linee Guida, degli Strumenti Normativi Anticorruzione. In particolare, i vertici delle diverse aree aziendali sono responsabili, tra l'altro, di vigilare sul rispetto delle stesse da parte dei propri collaboratori e di adottare le misure per prevenire, scoprire e riferire le potenziali violazioni;
- nessuna pratica discutibile o illegale (inclusi i *Facilitation Payment*) può essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che possa essere considerata "consuetudinaria" nel settore industriale o nei Paesi nei quali UNICA possa trovarsi ad operare. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa può essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici definiti da UNICA;
- le risorse finanziarie conseguite nell'ambito dell'attività di impresa sono gestite in conformità alle apposite normative aziendali che recepiscono i principi e i contenuti del Codice Etico e gli standard di controllo specifici previsti nel Modello e nelle Procedure Aziendali e comunque con modalità tali da scongiurare la possibilità di creare disponibilità economiche indebite o non previste;
- il Personale UNICA che viola le presenti Linee Guida Anticorruzione e/o le Leggi Anticorruzione potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari, e ad ogni altra azione legale risulti necessaria per tutelare gli interessi della Società di appartenenza. I Business Partner che violano le presenti Linee Guida Anticorruzione e/o le Leggi Anticorruzione saranno soggetti ai rimedi contrattuali, inclusa la sospensione dell'esecuzione, la risoluzione immediata del contratto, con contestuale richiesta di risarcimento danni;
- il Personale UNICA non sarà licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo, per essersi rifiutato di effettuare un pagamento o dazione di regali o altra utilità proibiti, anche se tale rifiuto abbia dato origine alla perdita di un affare o ad altra conseguenza pregiudizievole per il *business*;
- non è consentito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europea; è fatto altresì divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute e, comunque, porre in essere alcun artificio o raggirò al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. I fatti rappresentati e la documentazione presentata per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi;
- eventuali contributi di beneficenza devono essere espressamente approvati ed effettuati in coerenza con gli impegni di spesa; i beneficiari devono soddisfare tutti i requisiti previsti, in conformità delle normative vigenti; il contributo deve essere registrato in modo veritiero e trasparente nei libri sociali;
- al fine di impedire l'utilizzo di fondi per pagamenti illeciti, UNICA compilerà e conserverà libri e registri in modo che rispecchino fedelmente e con precisione le operazioni della Società, mantenendo un idoneo sistema di controlli contabili interni. Tali documenti dovranno riflettere accuratamente le transazioni della Società e l'uso dei suoi beni;
- è fatto divieto a tutti i dipendenti e ai collaboratori della Società che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi. Nella selezione dei fornitori, la Società utilizza criteri oggettivi e trasparenti e si basa esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, prezzo, garanzie di assistenza, equità e correttezza, evitando ogni possibile pressione indebita tale da mettere in dubbio l'imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi;
- tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere legittime e devono avere una registrazione adeguata. In particolare, deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento delle operazioni stesse. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione medesima e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato la stessa. La predisposizione di qualsiasi documentazione, ivi compresa quella contabile, va effettuata con chiarezza e trasparenza. I dati relativi andranno riportati in modo accurato, obiettivo e veritiero;
- i dipendenti e i soggetti che agiscono per conto della Società devono operare, anche negli acquisti, con diligenza e nel rispetto dei principi di liceità, economicità, qualità e correttezza;
- per le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate dall'art. 1 co. 53 L. 190/12, UNICA si impegna a preferire i fornitori che saranno inseriti negli appositi elenchi che verranno istituiti presso le singole Prefetture, in quanto i prestatori di servizi e esecutori di lavori ivi reperiti sono considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa;
- nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi. Tutto il personale e i collaboratori, nell'esercizio delle proprie

mansioni, devono astenersi dal partecipare alle attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto che, anche solo potenzialmente, veda coinvolti interessi personali o di altre persone a esso collegate. Nell'esclusivo

interesse della Società, il personale e i collaboratori devono garantire decisioni neutre e imparziali. I dipendenti e i collaboratori della Società devono rendere noti tutti i conflitti di interessi e discuterne con la funzione di appartenenza. In particolare, il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione): a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

- fuori dei casi di calunnia o diffamazione, UNICA si impegna a tutelare i propri dipendenti qualora riferiscano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro impedendo che siano sottoposti a qualunque tipo di misura discriminatoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente sorto a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

5. Facilitation Payments, omaggi, altre utilità.

In tale contesto, oltre ai divieti già espressi, non è consentito ai dipendenti ed i soggetti che agiscono per conto di UNICA di utilizzare, in qualsiasi circostanza, i *Facilitation Payments*, i quali, ai sensi delle normative vigenti costituiscono una forma di corruzione o concussione. Qualsiasi tipo di pagamento o elargizione di utilità a favore di un Pubblico Ufficiale al fine di ottenere o mantenere un incarico o qualsivoglia altro vantaggio commerciale a favore di UNICA costituisce una condotta illecita. In alcuni paesi è pratica corrente che i Pubblici Ufficiali richiedano *Facilitation Payments*. Ad ogni modo, UNICA vieta i *Facilitation Payments* in qualsiasi parte del mondo e, malgrado le abitudini locali, considererà gli stessi come una violazione del presente Codice.

Qualsiasi omaggio, ospitalità, intrattenimento o spesa di viaggio, offerto o ricevuto, deve rispettare le presenti Linee Guida, al fine di ridurre al minimo possibile il rischio che possano essere intesi come forma di corruzione.

Possono quindi essere effettuati o ricevuti solo qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e/o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Gli omaggi, i vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti in qualsiasi circostanza devono essere ragionevoli e in buona fede. Essi sono considerati ragionevoli ed in buona fede quando sono direttamente collegati:

- alla promozione, dimostrazione o illustrazione di prodotti o servizi;
- alla partecipazione a seminari o workshop formativi;
- allo sviluppo e mantenimento di cordiali rapporti di *business*.

In ogni caso, tutti gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti devono essere conformi alle regole interne definite da UNICA e devono essere registrati (come da modello in Allegato A) e supportati da appropriata documentazione, nonché possedere tutte le caratteristiche seguenti:

- a) non consistere in un pagamento in contanti;
- b) essere effettuato in relazione a finalità di business in buona fede e legittime;
- c) non essere motivato dal desiderio di esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità;
- d) essere ragionevole secondo le circostanze;
- e) essere conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
- f) rispettare le leggi e i regolamenti locali, applicabili al Pubblico Ufficiale o al privato.

6. Finanziamenti, contributi, donazioni, sponsorizzazioni.

Non è ammessa alcuna forma di pagamento a partiti politici o organizzazioni, né ai rappresentanti degli stessi.

Le donazioni ad organizzazioni benefiche sono permesse a condizione che non vengano effettuate al fine di ottenere un vantaggio personale, finanziario o politico per un qualunque Pubblico Ufficiale o qualsivoglia cliente/fornitore/Terzo (o loro familiari).

Le donazioni non devono essere effettuate al fine di influenzare in maniera inappropriata il beneficiario o in cambio di qualsivoglia vantaggio commerciale e devono soddisfare i seguenti principi:

- l'iter di approvazione dei contributi deve prevedere un'adeguata descrizione circa la natura e le finalità del singolo contributo, e la verifica della legittimità del contributo secondo le leggi applicabili;
- tutti i contributi devono essere effettuati in coerenza con il budget approvato;
- tra i beneficiari possono figurare esclusivamente organizzazioni benefiche rispettabili che godono di una buona reputazione.
- tutte le donazioni devono essere tracciabili ed opportunamente e accuratamente documentate per iscritto;
- i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto registrato a nome dell'ente beneficiario;
- non è permesso effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dall'ente beneficiario o in un Paese terzo diverso dal Paese dell'ente beneficiario;
- i contributi devono essere registrati in modo veritiero e trasparente nei libri e registri della Società.

Tutte le attività di sponsorizzazione, al fine di assicurare il rispetto delle norme anticorruzione, devono essere approvate secondo le Procedure Aziendali in coerenza con il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da UNICA o e con le presenti Linee Guida e devono soddisfare i seguenti principi:

- tutte le attività di sponsorizzazione devono essere effettuate in coerenza con il budget approvato;
- i partner in contratti di sponsorizzazione devono essere soltanto enti o individui noti, affidabili e che godono di una buona reputazione;
- l'iter di approvazione dei contributi deve prevedere un'adeguata descrizione circa la natura e le finalità della singola iniziativa secondo le leggi applicabili;
- il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere:

1. la dichiarazione della controparte che l'ammontare pagato da UNICA sarà usato esclusivamente come corrispettivo per la prestazione della controparte e che queste somme non saranno mai trasmesse ad un Pubblico Ufficiale o ad un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società;
2. la valuta e l'ammontare pagato ai sensi del contratto di sponsorizzazione;
3. i termini per la fatturazione e le condizioni di pagamento, tenuto conto che tali pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in favore della controparte e nel Paese di costituzione della controparte, esclusivamente sul conto registrato della controparte, come indicato nel contratto, e mai su conti cifrati o in contanti;
4. l'impegno della controparte a rispettare le leggi applicabili, le Leggi Anticorruzione e le disposizioni anticorruzione previste dal contratto di sponsorizzazione, ed a registrare nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente l'ammontare ricevuto;
5. clausola risolutiva espressa con diritto al risarcimento dei danni in caso di violazione da parte della controparte degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anticorruzione o degli impegni anticorruzione previsti dal contratto;
6. l'ammontare pagato in coerenza con il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato nei libri e registri della Società, in modo corretto e trasparente;
7. la Società deve assicurare che i pagamenti siano effettuati esclusivamente come indicato nel contratto di sponsorizzazione, previa verifica che il servizio sia stato effettivamente fornito.

7. Rapporti con i terzi: business partners, fornitori, consulenti.

UNICA può essere ritenuta responsabile per pagamenti "indiretti" effettuati o offerti a qualsivoglia entità o soggetto da un terzo per suo conto.

Può inoltre essere ritenuta responsabile se tali intermediari partecipino in qualche modo all'atto illecito.

Nell'ambito della collaborazione con terzi, è pertanto necessaria un'adeguata *due diligence* relativamente alla loro esperienza e reputazione.

E' fatto loro (fornitori, *business partners*, consulenti...) obbligo di rispettare tutte le normative vigenti, incluse le Leggi Anticorruzione, nonché gli *standard* etici previsti da UNICA e di astenersi dal porre in essere condotte corruttive con riferimento a qualunque soggetto con il quale dovessero trovarsi ad operare, sia esso un Pubblico Ufficiale o un privato. In particolare, è vietata qualsiasi condotta o comportamento, contrario ai doveri di diligenza, fedeltà e professionalità, volto ad offrire od ottenere da un Pubblico Ufficiale o da un privato una somma di denaro o altra utilità illegittima o, comunque, non dovuta a fronte dei servizi rispettivamente ricevuti o prestati.

8. Selezione ed assunzione personale.

Nell'ambito della selezione ed assunzione del personale, UNICA provvederà ad informarsi sulle rilevanti esperienze personali del soggetto, per quanto consentito dalla legge applicabile, nel rispetto delle

disposizioni anticorruzione sulla selezione ed assunzione contenute negli strumenti normativi di riferimento in ambito aziendale.

Qualunque strumento normativo anticorruzione sulla ricerca, selezione ed assunzione del personale deve prevedere il rispetto di criteri oggettivi e l'effettuazione di controlli sulle referenze. Al fine di prevenire il rischio

di fenomeni corruttivi è fatto divieto di assunzione di coloro che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni aventi come destinataria UNICA (Nuovo art. 53 co. 16 ter D. Lgs. 165/01).

9. Scritture aziendali.

Secondo quanto previsto dalla legge e dal Modello Organizzativo adottato da UNICA, le scritture aziendali devono risultare accurate e affidabili. Tutte le scritture aziendali, ivi inclusi i resoconti delle spese, i prospetti contabili, i registri delle prestazioni, i resoconti delle attività e della produzione, le relazioni ai revisori e agli organi pubblici, devono essere preparate nel rispetto dei principi di diligenza e trasparenza.

Tutti i pagamenti e le altre attività devono essere supportati da una fattura ed un contratto o un ordine che contenga dettagli sufficienti a descrivere i servizi forniti e risulti in linea con le procedure interne. Tutti i pagamenti devono inoltre essere registrati opportunamente nei libri contabili, scritture aziendali e prospetti contabili, in tempi ragionevoli e con un sufficiente livello di dettaglio in modo che riflettano accuratamente ed in modo veritiero e corretto, con ragionevole dettaglio, le operazioni e le disposizioni dei beni. È severamente proibito riportare informazioni false, mendaci, fuorvianti, imprecise o artefatte all'interno dei libri contabili, delle scritture aziendali e dei prospetti contabili.

Le spese non devono essere occultate o volontariamente classificate in modo errato al fine di permettere pagamenti illegali. Tutti i pagamenti effettuati o incassati da UNICA devono essere opportunamente registrati nei libri contabili e nelle scritture aziendali. Tutte le operazioni finanziarie devono essere autorizzate dagli organi preposti secondo quanto previsto dalle procedure di controllo interno. In nessun modo possono essere creati fondi che non siano dichiarati o registrati. Specifici controlli sono previsti nell'ambito del relativo protocollo aziendale.

10. Formazione ed aggiornamento personale.

Il Personale di UNICA viene informato e formato sulle Leggi Anticorruzione applicabili e sull'importanza del rispetto di tali leggi e delle presenti Linee Guida Anticorruzione in modo tale che comprenda in modo chiaro e sia a conoscenza dei diversi reati, dei rischi, delle responsabilità personali e amministrative per la Società e delle azioni da intraprendere per contrastare la corruzione e delle eventuali sanzioni in caso di violazione delle presenti Linee Guida Anticorruzione e delle Leggi Anticorruzione.

In particolare, tutto il personale a rischio è tenuto ad effettuare un programma formativo anticorruzione obbligatorio. A questo fine il personale a rischio commissione reati (individuato congiuntamente dall'Organismo di Vigilanza e dall'*Internal Audit* nei ruoli dirigenziali) riceverà una copia delle presenti Linee Guida Anticorruzione ed effettuerà un training sulle presenti Linee Guida Anticorruzione e le relative Leggi Anticorruzione entro 60 giorni dall'assunzione o dall'attribuzione di nuove responsabilità, o in caso di motivata impossibilità, non appena sia ragionevolmente possibile; il personale a rischio dovrà ricevere un aggiornamento periodico; ciascun dipendente a rischio sarà tenuto ad aggiornarsi; ciascun responsabile di settore deve assicurarsi che tutto il personale a rischio sotto la sua supervisione completi periodicamente il proprio training.

Tale percorso di formazione, definito d'intesa con l'area legale interna, dovrà accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012.

11. Monitoraggio aree di rischio.

Qualunque richiesta diretta o indiretta da parte di un Pubblico Ufficiale o di un privato di pagamenti (inclusi i *Facilitation Payments*), omaggi, viaggi, pasti o spese di attenzione, di impiego, opportunità di investimento, sconti personali o altre utilità personali diversi dalle spese ragionevoli e di buona fede a favore del Pubblico Ufficiale o privato o di un Familiare o di una persona da lui indicata, deve essere immediatamente comunicata dal Personale UNICA o dal consulente che ha ricevuto tale richiesta al superiore diretto ed all'Organismo di Vigilanza.

Il superiore diretto, sarà responsabile di dare istruzioni circa il modo più adeguato di procedere, nel rispetto delle Leggi Anticorruzione e delle presenti Linee Guida.

UNICA promuove ed incentiva la trasparenza aziendale, tutelando tutti coloro i quali dipendenti/collaboratori/*business partners*/consulenti/fornitori segnalino qualsivoglia condotta corruttiva o comportamenti che possano causare o agevolare pratiche corruttive. Nessuno verrà licenziato, demansionato, sospeso, minacciato, vessato o discriminato in alcun modo nel trattamento lavorativo o comunque di collaborazione, qualora abbia svolto lecitamente un'attività di segnalazione in buona fede attinente al rispetto delle presenti Linee Guida Anticorruzione e/o delle Leggi Anticorruzione.

Ogni segnalazione di effettiva o sospetta corruzione sarà esaminata tempestivamente e gestita nella maniera più consona, nonché trattata con estrema riservatezza, al fine di tutelare gli interessi del denunciante. Questi meccanismi di tutela vanno divulgati attraverso un'adeguata informazione, per evitare il fenomeno delle mancate segnalazioni dovute al timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Ogni condotta contraria alle Leggi Anticorruzione e/o alle presenti Linee Guida Anticorruzione, sarà sanzionata con provvedimenti disciplinari adeguati a carico dei dipendenti, nonché con l'immediata risoluzione dei rapporti contrattuali con contestuale richiesta di risarcimento danni nei confronti di collaboratori/consulenti/*business partners*, secondo quanto disposto dal Modello.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Modello (e dai contratti di categoria), saranno applicate sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque ometta ingiustificatamente di rilevare e segnalare le violazioni sopra specificate o adotti o minacci comportamenti discriminatori o vessatori nei confronti di coloro i quali abbiano effettuato una segnalazione di violazione.

Tutte le aree aziendali coinvolte nei processi "sensibili" sono responsabili, per quanto di competenza, di rilevare gli accadimenti aziendali che comportino la necessità di un adeguamento delle presenti Linee e di segnalarli all'Organismo di Vigilanza ai fini dell'aggiornamento delle Linee Guida medesime.

12. Revisione delle Linee Guida.

La revisione o integrazione delle Linee Guida di Comportamento Anticorruzione, anche sulla base di segnalazioni e raccomandazioni sentite l'Organismo di Vigilanza, è approvata dal legale rappresentante della Società..

Allegato (A)

Modulo registrazione omaggi elargiti

Alla c.a.: - Segreteria Societaria UNICA

- Organismo di Vigilanza

1. Nome del Dipendente (Offerente)
2. Qualifica ed Ufficio
3. Nome del Beneficiario e dell'ente/società di appartenenza
4. Attività/rapporti in corso al momento dell'elargizione
5. Posizione del Beneficiario Partner commerciale, nuovo o esistente
6. Numero di volte in cui si è offerto un Omaggio o Ospitalità/Intrattenimenti a questo partner commerciale/ ente/ società negli ultimi 12 mesi
7. Pubblico Ufficiale (sì/no)
8. Descrizione dell'Omaggio o dell'atto di Ospitalità/Intrattenimenti elargiti
9. Data di offerta dell'Omaggio o dell'atto di Ospitalità/Intrattenimenti
10. Valore dell'Omaggio o dell'atto di Ospitalità/Intrattenimenti elargiti (ev. allegato)
11. Motivazione per cui si sono elargiti Omaggi o Ospitalità/Intrattenimenti

Data

Firma dell'Offerente